

# REGOLAMENTO AIGA SEZIONE DI VERBANIA



## PARTE PRIMA

### *Costituzione e sede, scopi ed attività, patrimonio, soci e quote*

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita con atto del 20.03.2017 la sezione di Verbania dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, aderente all'AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) con sede legale e sociale presso l'Ordine degli Avvocati di Verbania, Corso Europa, 1, 28922 Verbania (VB).

Il presente Regolamento disciplina l'attività della sezione e rinvia, per quanto qui non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell'Associazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

In caso di contrasto insanabile tra le norme del presente Regolamento e lo Statuto Nazionale, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

#### **ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITÀ**

Gli scopi e l'attività della sezione sono quelli indicati dall'art. 2 dello Statuto Nazionale dell'Associazione che qui si riportano integralmente.

1. *L'Aiga si propone di:*

a) *tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense;*

b) *vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;*

c) *rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;*


d) *diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;*

e) *promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l'AIJA;*

2. *Per raggiungere tali scopi, l'AIGA organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.*

#### **ART. 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.



La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

È fatto divieto alla sezione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e tutte le cariche e gli incarichi sociali sono svolti gratuitamente.

Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, dopo lo scioglimento, ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 2 dicembre 1996, n. 662.

#### **ART. 4 - SOCI E QUOTE.**

L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari, benemeriti e sostenitori.

Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione (in breve CDS) può proporre al Congresso di deliberare l'iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di iscrizione. Sono soci sostenitori tutti coloro che, anche avendo superato il 45° anno di età, intendano fruire dei servizi dell'associazione in sede locale e nazionale e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla sezione di appartenenza, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Solo i soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo previo versamento della quota annuale di iscrizione.

I soci d'onore non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione.

Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il numero dei soci della sezione è illimitato.

La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, con allegato versamento della prima quota annuale, al CDS che delibera entro la prima seduta utile. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota annuale entro la data stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, il Presidente invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni con avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà l'espulsione.

All'inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare annualmente alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, entro il 31 luglio di ogni anno.

#### **PARTE SECONDA**



## *Organi, funzioni ed adempimenti*

### **ART. 5 – ORGANI.**

Gli organi dell'Associazione sono previsti dall'art. 5 dello Statuto Nazionale e precisamente:

Sono organi territoriali dell'Aiga:

- a) le Sezioni;
- b) i Coordinatori regionali;

Sono organi nazionali dell'Aiga:

- c) il Congresso;
- d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) la Giunta;
- f) il Presidente;
- g) il Collegio di garanzia;
- h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi.

### **ART. 6 – ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE**

La struttura della Sezione comprende:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente Vicario;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere
- f) il CDS;
- g) la Conferenza locale degli iscritti alla Sezione ed eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi;
- h) la Consulta dei Presidenti;
- i) l'Assemblea dei soci.

### **ART. 7 – PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione.

Presiede e convoca, il CDS, la Conferenza locale degli eletti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, la Consulta dei Presidenti e l'Assemblea dei soci e cura, altresì, i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte.

È responsabile di tutti gli adempimenti verso gli Organi Nazionali dell'Associazione e cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale.



Sovrintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le mansioni, indice il Congresso Elettivo, presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, la Consulta dei Presidenti e la Conferenza degli eletti nelle istituzioni forensi ove esistente.

È responsabile dell'apertura e della chiusura dei conti correnti bancari o altri depositi dell'Associazione.

Il Presidente decide di concerto con il CDS l'attuazione degli indirizzi dell'Associazione, ricevuti dall'Assemblea dei soci. Egli è di diritto membro del CDS e resta in carica per due anni sociali.

Nomina sotto la propria responsabilità il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere fra i membri eletti del CDS.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del CDS.

Ha il diritto di indire l'Assemblea dei Soci, di proporre al CDS la nomina di Soci onorari e benemeriti.

Il Presidente non può essere immediatamente rieletto alla scadenza del secondo mandato consecutivo.

#### **ART 8 – VICEPRESIDENTE VICARIO**

Il Vicepresidente Vicario esercita la legale rappresentanza in caso di impossibilità permanente o temporanea del Presidente. Convoca l'Assemblea dei Soci ed il Congresso elettivo nel caso in cui vi sia impedito il Presidente. Può svolgere compiti di prerogativa presidenziale previa sua delega scritta.

Il Vicepresidente Vicario è eletto a maggioranza dal CDS fra i Suoi membri che non ricoprono già le funzioni di Vicepresidente, di Segretario o di Tesoriere.

#### **ART 9 – VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente esercita la legale rappresentanza in caso di impossibilità permanente o temporanea del Presidente e del Vicepresidente Vicario. Convoca l'Assemblea dei Soci ed il Congresso elettivo nel caso in cui vi sia grave impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente Vicario. Può svolgere compiti di prerogativa presidenziale previa sua delega scritta.

È nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo fra i Suoi membri che non ricoprono già le funzioni di Vicepresidente, di Segretario o di Tesoriere.

#### **ART. 10 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione. Redige i verbali delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e conserva tutti i registri istituiti in base al presente Regolamento. Tutti i verbali redatti devono essere sottoscritti.

In sua assenza il Presidente può nominare un sostituto che ne svolge le funzioni ma che non ne esercita i diritti di voto in seno al Consiglio Direttivo.


Durante l'Assemblea dei Soci, su indicazione del Tesoriere, fornisce al Presidente l'elenco dei Soci in regola con la quota associativa e nelle condizioni di esercitare il diritto di voto.

Il Segretario è nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo fra i suoi membri che non ricoprono già le funzioni di Vicepresidente Vicario, di Vicepresidente o di Tesoriere.

#### **ART. 11 – IL TESORIERE**

Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione finanziaria dell'ente, incassa le quote associative, redige i registri contabili e prepara il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione. Il Tesoriere è





nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo fra i suoi membri che non ricoprono già le funzioni di Vicepresidente Vicario, di Vicepresidente o di Segretario.

Almeno venti giorni prima dell'Assemblea annuale dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, presenta al Consiglio Direttivo i relativi prospetti.

Sottoscrive assieme al Presidente i bilanci consuntivi e preventivi, ed espone tali documenti nel corso dell'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione.

Cura, infine, l'aggiornamento dell'elenco dei Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa.

#### **ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE (CDS)**

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione, che individua al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, oltre al Vicepresidente Vicario eletto dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo partecipano in qualità di membri aggregati i Consiglieri eletti nei direttivi delle associazioni nazionali a cui dovesse aderire il presente sodalizio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni sociali.

I membri del CDS, ivi compresi quelli di diritto, decadono dalla carica, previa votazione da parte degli altri membri a maggioranza assoluta, in caso di 3 assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo dell'Associazione, controlla i rendiconti contabili e determina concretamente le iniziative sociali in conformità con l'articolo 2 del presente Regolamento.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per analizzare i rendiconti contabili e l'andamento generale delle attività dell'Associazione. Esso può essere convocato dal Presidente, oppure su istanza di due dei suoi membri effettivi o dalla metà dei soci aventi diritto di voto. La sua costituzione è valida quando sia presente almeno la maggioranza dei propri membri con diritto di voto. Può infine promuovere l'azione di responsabilità con la maggioranza dei propri membri.

Ha facoltà e potere di emanare regolamenti di uso e di accesso alle strutture, di individuare i soggetti con cui contrarre assicurazione e di concordare con il Presidente ogni più opportuna misura di tutela della salute e della sicurezza dei Soci e delle strutture dell'Associazione.

In caso di parità di voti sulle determinazioni del Consiglio Direttivo, prevale il voto del Presidente o in sua vece del Vicepresidente Vicario.

Per l'elezione, la decadenza e l'esercizio del diritto di voto si seguono le norme generali di cui al presente Regolamento salvo quanto previsto in questo articolo.

#### **ART. 13 - CONFERENZA LOCALE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE ED ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI**

La Conferenza è composta da tutti i soci dell'Associazione che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli Ordini, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense e negli altri Organismi ed Istituzioni Forensi cui l'Associazione riconosce titolarità di rappresentanza dell'Avvocatura.



Essa è istituita nei casi in cui almeno un Socio fondatore o effettivo che non abbia superato il quarantacinquesimo anno d'età, venga a rivestire le cariche di cui al primo comma.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Alle riunioni possono partecipare altresì i membri effettivi ed aggregati del Consiglio Direttivo.

La Conferenza coordina le attività degli iscritti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, partecipa alla individuazione degli indirizzi programmatici dell'Associazione e ne sostiene gli sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e di raccordo con il Consiglio.

La Conferenza può elaborare mozioni, relazioni o istanze che vengono poste in voto al Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci ove riguardino materie di competenza di tali organi sociali.

#### **ART. 14 – CONSULTA DEI PRESIDENTI DELLA SEZIONE**

La Consulta è composta dagli iscritti alla Sezione che hanno ricoperto la carica di Presidente della Sezione nonché da altri iscritti – fino ad un massimo di 3 - che abbiano ricoperto una carica nel CDS. I primi sono membri di diritto, qualora abbiano confermato al Presidente in carica, entro 5 giorni dalla sua elezione, di voler far parte della Consulta; i secondi sono nominati dal CDS.

I componenti della Consulta decadono con il Presidente della Sezione e qualora non siano più iscritti alla sezione.

La Consulta ha funzione consultiva del CDS e viene convocata dal Presidente della Sezione qualora occorra affrontare questioni di particolare rilevanza per la vita della Sezione.

#### **ART. 15 – ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, anche a mezzo affissione presso la sede, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. L'avviso può essere altresì dato per via telematica agli indirizzi rilasciati dai Soci al momento dell'adesione all'Associazione.

L'assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad esse si applicano le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria ma la convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CDS o da 1/5 dei soci in regola con il versamento delle quote.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

### **PARTE TERZA**





### *Adempimenti verso gli organi nazionali*

#### **ART. 16 - ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE VERSO IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE NAZIONALE**

Il Presidente della Sezione è tenuto a versare annualmente al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 31 luglio e a comunicare al Segretario Nazionale:

- entro il 31 luglio di ogni anno, l'elenco degli iscritti utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale;
- entro 20 giorni prima dell'inizio del Congresso ordinario la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente;
- entro 20 giorni prima del Congresso ordinario i nominativi dei delegati al Congresso;
- entro 5 giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso.

In caso di elezione degli organi della Sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Ai sensi dello Statuto, il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel CDN e nel Congresso, ordinario e straordinario. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale almeno 5 giorni prima.

### **PARTE QUARTA**

#### *Elezioni, durata cariche statutarie*

#### **ART. 17 - CONGRESSO ELETTIVO ORDINARIO**

Il Congresso elettivo è convocato di diritto ogni due anni almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario Nazionale, come disciplinato dallo Statuto Nazionale le cui norme in materia si richiamano integralmente, su iniziativa del Presidente o in mancanza del Vicepresidente Vicario o di dieci Soci, per il rinnovo delle cariche statutarie.

Si applicano in quanto compatibili le norme sull'Assemblea dei Soci.

In deroga a quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, la comunicazione della convocazione deve essere data con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla data di convocazione.


È eletto in seno al Congresso un Presidente che assume tutti i poteri previsti per il Presidente dell'Assemblea dei soci.

#### **ART. 18 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto a suffragio universale da tutti i Soci effettivi a scrutinio segreto, nel corso del Congresso Elettivo.

La candidatura del Socio in possesso dei requisiti statutari per l'elezione a Presidente deve essere presentata almeno venti giorni prima del Congresso Ordinario al Consiglio Direttivo in carica.

Essa è valida se è sostenuta dalla firma di almeno dieci Soci effettivi.



Nel corso del Congresso, prima dell'apertura della votazione, il candidato Presidente è tenuto a depositare per iscritto una propria mozione programmatica di indirizzo, di cui ha facoltà di dare lettura durante i lavori congressuali.

È eletto Presidente dell'Associazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai partecipanti al voto.

Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse conseguire la maggioranza assoluta dei voti, si procederà con un turno di ballottaggio, fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti accedono al ballottaggio i candidati con la maggiore anzianità associativa ed in caso di parità di anzianità associativa, il candidato con la minor età anagrafica.

Al ballottaggio è eletto Presidente il candidato che riporti il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità il Presidente è eletto con le modalità di cui ai precedenti commi.

#### **ART. 19 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI MEMBRI ORDINARI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I membri ordinari del Consiglio direttivo sono eletti a suffragio universale da tutti i Soci effettivi a scrutinio segreto, nel corso del Congresso Elettivo, nel numero previsto dalle disposizioni del presente Regolamento.

Restano in carica per due anni sociali.

I Soci in possesso dei requisiti statutari che intendono partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo devono aggregarsi in lista. Ogni lista che intendesse partecipare all'elezione congressuale dovrà essere presentata al CDS in carica almeno 20 giorni prima del Congresso.

Sono eletti proporzionalmente ai voti ricevuti dalle proprie liste, i candidati che nella propria lista che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze. Per ogni lista è possibile esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Ogni lista è tenuta a depositare e far discutere all'atto del Congresso una propria relazione programmatica. La mozione di diritto è esposta da un delegato della lista in seno al Congresso.

#### **ART. 20 - CONGRESSO ELETTIVO STRAORDINARIO**

Il Congresso elettivo straordinario è convocato in tutti i casi di impossibilità assoluta permanente o temporanea grave o di decadenza dalla carica del Presidente eletto.

Il Vicepresidente Vicario o gli altri organi preposti dal presente Regolamento hanno l'obbligo di convocare il Congresso Straordinario entro trenta giorni dall'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

Nello svolgimento del congresso straordinario si seguono tutte le regole disposte per quello ordinario.

#### **ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE**

Ove non diversamente disposto dal presente Regolamento, tutte le cariche dell'Associazione hanno durata biennale. Sono prorogate di diritto sino alla nuova nomina od elezione.

### **PARTE QUINTA**

#### ***Incompatibilità, recesso e decadenza della qualità di Socio***





## **ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ**

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi.

La carica di Presidente è, inoltre, incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il CDS, con delibera adottata a scrutinio segreto, proporrà all'Assemblea straordinaria convocata appositamente, l'espulsione del socio medesimo.

## **ART. 23 - CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ CON LA FIGURA DI SOCIO**

Costituisce condizione essenziale per l'iscrizione all'Associazione e per la permanenza nella qualità di Socio un comportamento corretto ed improntato al rispetto ed alla condivisione dei principi indicati dal presente Regolamento. In caso di inosservanza, il Socio può essere deferito da ciascun Socio al CDS, che assume le determinazioni più opportune in ordine all'accertamento di eventuali cause di incompatibilità, ai sensi del presente comma.

## **ART. 24 - RECESSO E DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde per decadenza, recesso, morte, cancellazione o radiazione dai registri degli Avvocati o Praticanti Avvocati o dagli Albi Speciali tenuti presso qualsiasi Ordine degli Avvocati Italiani o dell'Unione Europea cui il Socio sia iscritto. Essa non è trasmissibile agli eredi.

Il recesso può essere esercitato presentando un'apposita istanza al Presidente.

Il recesso diventa operativo a partire dal quindicesimo giorno dalla ricezione dell'istanza da parte del Presidente.

La quota associativa versata non può essere restituita in caso di recesso.

La qualità di socio si perde anche per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo.

L'Associato decade, altresì, dalla qualità di Socio qualora non versi la quota associativa per un intero esercizio sociale ovvero entro tre mesi dalla ricezione dell'ingiunzione di pagamento da parte del Presidente.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 25 – ESPULSIONE**

Il CDS può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme dello Statuto Nazionale, del presente Regolamento o agli scopi dell'Associazione o, comunque, all'etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi all'Assemblea.

## **PARTE SESTA**

### *Rendiconto contabile, disposizioni finanziarie*

## **ART. 26 - L'ESERCIZIO SOCIALE E LA RENDICONTAZIONE CONTABILE**



La rendicontazione contabile dell'Associazione è definita in esercizi sociali.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti sono predisposti, a cura del Tesoriere, come strumenti di informazione ai Soci, nell'osservanza delle norme delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per occasionali raccolte pubbliche di fondi può essere redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 8, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

#### **ART. 27 - IL RENDICONTO CONSUNTIVO**

Il Tesoriere provvede a sottoporre al Consiglio Direttivo, entro il 1° marzo di ogni esercizio contabile e comunque almeno venti giorni liberi antecedenti l'Assemblea annuale, la bozza di rendiconto consuntivo.

Il bilancio viene proposto dal Tesoriere all'Assemblea dei soci e viene votato secondo le di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

#### **ART. 28 - IL RENDICONTO PREVENTIVO**

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci il rendiconto amministrativo gestionale contabile preventivo dell'Associazione per l'esercizio sociale successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto finale.

### **PARTE SETTIMA**

#### *Modifica Regolamento, Scioglimento Associazione,*

#### *Foro competente, Norma finale di rinvio*

#### **ART. 29 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

L'Assemblea dei Soci può deliberare ogni modifica del presente Regolamento che si rendesse opportuna per il miglior raggiungimento delle finalità sociali. Per la modifica del Regolamento occorre, in prima deliberazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci effettivi e nelle deliberazioni successive la maggioranza dei presenti. L'interpretazione autentica del Regolamento viene approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.


#### **ART. 30 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono cause di scioglimento dell'Associazione la riduzione del numero di Soci aventi diritto di voto al di sotto delle quindici unità per oltre un anno o la delibera di scioglimento dell'Associazione adottata dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui il numero dei Soci con diritto di voto si sia ridotto al di sotto del numero previsto dal primo comma del presente articolo, i Soci rimasti possono deliberare a maggioranza la prosecuzione dell'Associazione.

Tale delibera deve essere confermata annualmente sino a quando non sia stato ricostituito un numero di Soci superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo.





La deliberazione dello scioglimento dell'Associazione è adottata dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea è validamente costituita, in deroga all'art. 21 del Codice Civile, quando è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto che non abbiano compiuto nel giorno dell'Assemblea il quarantacinquesimo anno d'età.

Lo scioglimento dell'Associazione diviene effettivo quando viene deliberata con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti dall'Assemblea dei Soci costituita nei termini di cui al precedente comma.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea dei Soci può nominare uno o più liquidatori dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea non deliberi in ordine all'elezione dei liquidatori, la liquidazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione che rimane in carica in deroga.

Per quanto attiene il patrimonio residuo si richiama l'art. 3 del presente Regolamento.

#### **ART. 31 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Regolamento, si elegge come Foro competente in via esclusiva quello di Verbania.

#### **ART. 32 - NORMA FINALE E DI RINVIO.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Libro I del Codice Civile, della Legge 16 dicembre 1991 n. 398, dell'articolo 90, Legge 27 dicembre 2002 n. 289, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, della Legge 23 dicembre 1999, n. 242.

Verbania, 28.05.2021

Il Presidente

Ayv. Vittorio Pinolini

Il Segretario

Ayv. Chiara Yillani

registrato UI Verbania il 31/08/2021  
N. 1287 Serie 3 Registro 227,00#  
Per Euro DUECENTOVENTISETTE,00#



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

agenzia entrate

01010720 0000C194 W1830001  
00017180 20/07/2021 08:44:21  
4578-00088 28EBE84144864584  
IDENTIFICATIVO : 01190709966771

0 1 19 070996 677 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

agenzia entrate

01010720 0000C194 W1830001  
00017181 20/07/2021 08:44:26  
4578-00088 540CCE7108C38066  
IDENTIFICATIVO : 01190709966760

0 1 19 070996 676 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

agenzia entrate

01010720 0000C194 W1830001  
00017187 20/07/2021 08:44:31  
4578-00088 6815F3FC1751DC33  
IDENTIFICATIVO : 01190709966759

0 1 19 070996 675 9

